

**REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO-VISIVE
DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE
DELLA CITTA' PIAZZA ARMERINA**

Art. 1

1. Il Comune di Piazza Armerina, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, disciplina, con il presente Regolamento, l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale e utilizza le riprese audio video delle sedute consiliari e promuove la loro diffusione (tramite web, televisione e radio) nell'ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente.
2. Le riprese audiovisive saranno effettuate dal Comune o da soggetto tecnico affidatario incaricato dal comune e diffuse in diretta streaming sul sito istituzionale dell'ente e su canale social autorizzato, al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell'attività del Consiglio Comunale.
3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2

1. Il garante dell'aula e delle riprese audio visive è il Presidente del consiglio che ha la gestione dell'aula e dei lavori.
2. Il Presidente del Consiglio in via preliminare, nella sede della conferenza dei capigruppo deve comunicare eventuali variazioni dei lavori d'aula che possono riguardare anche la diretta streaming e di informare i capigruppo sulle decisioni alternative prese dall'ufficio di presidenza, previa autorizzazione dei capigruppo.
3. Dovrà, inoltre, essere cura del Presidente del Consiglio e dell'ufficio competente comunicare con la pubblicizzazione nelle vie cittadine (affissione di manifesti) e con gli organi di stampa la convocazione del consiglio comunale e gli ordini del giorno.
4. Il Presidente del Consiglio ha il compito di far affiggere specifici avvisi in aula che informino che le sedute del Consiglio Comunale sono in diretta streaming.
5. Il Presidente del Consiglio comunica, ad apertura dei lavori, preventiva informazione a tutti i partecipanti in merito all'esistenza di videocamere e alla trasmissione della seduta.

Art. 3

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune o dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione pubbliche delle sedute o vogliono accedere all'interno del luogo dei lavori del Consiglio Comunale dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:
 - modalità delle riprese;
 - finalità perseguite;
 - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la comunicazione, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.
3. L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. Le scelte tecniche relative al servizio di ripresa audio-video e alla piattaforma web che ne garantisca idonea pubblicazione in streaming o in differita, nonché i relativi procedimenti di affidamento, sono di competenza del 1° Settore Affari Generali.
5. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse, e comunque ad esercitare la funzione con imparzialità.

Art. 4

1. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale.
2. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
3. Le registrazioni delle sedute, diffuse su internet tramite pagina web, in diretta streaming, o su rete televisiva, restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 5 anni a far data da ciascuna seduta consiliare. Le sedute, trasmesse dal sito ufficiale del comune, vengono in

contemporanea trasmesse sulle pagine social o reti televisive. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate su supporti idonei da parte degli uffici preposti.

4. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato o si tratti e si discuta di singola persona.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art.39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 5

1. Le operazioni di registrazione video ed audio verranno effettuate da personale interno specializzato con competenze telematiche ovvero da un incaricato esterno all'uopo individuato.

2. Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese è individuato nel Comune di Piazza Armerina ed il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del dirigente del servizio competente. Di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.

3. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa è ugualmente individuato quale responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

4. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella domanda il nome del responsabile del trattamento dei dati.

Art. 6

Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7

L'ente deve predisporre in un apposito capitolo di bilancio una somma congrua per permettere la realizzazione del servizio.

Art. 8

Il Presente regolamento avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.